



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.306 del 25-06-2021
N. 772 del Registro generale

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "OPERAIO - ELETTRICISTA SPECIALIZZATO" - CATEGORIA B.3 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL 3[^] SETTORE TERRITORIO, LL.PP., AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E DEGLI ATTI CONNESSI E CONSEGUENTI

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "OPERAIO – ELETTRICISTA SPECIALIZZATO" - CATEGORIA B.3 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL 3[^] SETTORE TERRITORIO, LL.PP., AMBIENTE, SISMA – RICOSTRUZIONE PUBBLICA E DEGLI ATTI CONNESSI E CONSEGUENTI

PREMESSO che con Determinazione n. 362 del 28.10.2019 del Settore 3[^] RG 1356 è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di "Operaio – Eletttricista Specializzato" - Categoria B.3 - a tempo pieno ed indeterminato, presso il 3[^] Settore Territorio, LL.PP., Ambiente, Sisma – Ricostruzione Pubblica;

RICHIAMATA la nota prot. n. 14458 del 22.06.2021 del Segretario comunale nell'ambito dell'attività consulenziale di competenza (ex art. 97 TUEL), indirizzata al Responsabile del Settore 3[^] nella quale, nel prendere visione degli atti inerenti il concorso in questione, vengono evidenziate delle criticità che potrebbero determinare conseguenze pregiudizievoli, suggerendo di procedere in autotutela all'annullamento del bando di concorso e di tutti gli atti posti in essere in esecuzione dello stesso;

RILEVATO che:

- il bando di concorso sopra citato stabilisce all'art. 12 (rubricato GRADUATORIA FINALE) che *"A ciascun candidato sarà attribuito un voto finale espresso in centesimi risultante dalla sommatoria delle tre prove e dal punteggio dei titoli."*;
- il Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione, delle progressioni verticali, della mobilità esterna ed interna, ed in particolare con quanto previsto dall'art.

19 (Punteggi), stabilisce che *“I punteggi da attribuire alle prove di esame e ai titoli sono i seguenti:*

- *a) massimo punti 30 per ciascuna prova scritta teorica, teorico-pratica o pratica;*
- *b) massimo punti 30 per la prova orale;*
- *c) massimo punti 30 per i titoli.”*
- l’art. 9 del Regolamento (Valutazione dei titoli) ribadisce che *“I titoli danno diritto all’attribuzione di un punteggio complessivo fino a 30* e sono suddivisi nelle seguenti quattro categorie: [...]”;
- la “Tabella relativa ai criteri per la valutazione dei titoli”, allegata al Regolamento, prevede che *“Il punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli (punti 30) è ripartito come segue:*
 - *Categoria 1^ - Titoli di studio punti 6*
 - *Categoria 2^ - Titoli di servizio punti 18*
 - *Categoria 3^ - Titoli vari punti 3*
 - *Categoria 4^ - Curriculum punti 3 [...]*”,e stabilisce dunque dei criteri molto dettagliati per l’attribuzione dei punteggi;
- le norme regolamentari di cui sopra sono state richiamate dallo stesso bando di concorso, laddove all’art. 5 prevede che *“Nella domanda dovranno essere indicati i titoli di servizio posseduti, nonché dovrà essere allegato il curriculum formativo/professionale, entrambi necessari per l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli ex art. 9 “Valutazione dei titoli” del “Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione, delle progressioni verticali, della mobilità esterna ed interna” del Comune di Camerino.”*

ACCERTATO, alla luce di quanto sopra, che il punteggio massimo teorico attribuibile a ciascun candidato secondo quanto previsto dal Regolamento sarebbe dovuto essere di 120 (30 per ciascuna delle 3 prove, più altri 30 per i titoli), anziché di 100, e dunque la già citata dicitura di cui all’art. 12 del bando di concorso (laddove usa il termine “centesimi”) appare in contrasto con quanto sopra evidenziato e foriero di una non corretta attribuzione dei punteggi;

ACCLARATO che dalla lettura delle due norme sopracitate vi è un’evidente contrasto, sconsigliando la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità e consentendo all’Ente di provvedere al suo annullamento in presenza di fondati motivi di pubblico interesse (Cons.Stato, sent.n.1343/2015, n.73/2015, n.136/2014);

ATTESO che le incongruenze rilevate potrebbero costituire motivo di contenzioso;

RICHIAMATA la Giurisprudenza amministrativa che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l’autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, tenendo conto, in particolare, dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione (cfr ex multis Cons.Stato, sez. V, 8 febbraio 2010, n.592, Sez.V, 12 febbraio 2010, n.743, Sez.IV 28 gennaio 2010, n.363);

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di autotutela perché il bando di concorso non rientra tra i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole (Cons.Stato, sent. n. 2838/2013; Tar.Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

RILEVATO che:

- “la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori in quanto, fino a tale momento i candidati partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento;
- in siffatte circostanze il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall’art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1^a agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell’Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016).

CONSIDERATO che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell’art. 21 *nonies* della Legge n. 241/1990, non è giunta a compimento non essendo stata approvata con Determinazione del Responsabile del Settore la graduatoria finale e la nomina del vincitore, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere all’annullamento, in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21 *nonies* della Legge n. 241/1990 del bando di concorso approvato con Determinazione n. 362 del 28.10.2019 del Settore 3^a RG 1356;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO non doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss. mm. e int. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. e int. con la quale sono state dettate le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- il vigente Regolamento Comunale dei Concorsi;
- la Legge 241/1990 e smi;
- il Decreto sindacale di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., n. 1 del 08.01.2020;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il documento istruttorio, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. DI ANNULLARE d’Ufficio in autotutela, ai sensi dell’art.21 *nonies* della Legge n. 241/1990 e smi, il bando di concorso approvato con Determinazione n. 362 del 28.10.2019 del Settore 3^a RG 1356 e tutti gli atti posti in essere in esecuzione dello

stesso;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione, delle progressioni verticali, della mobilità esterna ed interna, approvato con Deliberazione della Giunta n. 71 del 04.05.2021, l'indizione del concorso per la copertura di n. 1 posto di "Operaio – Eletttricista Specializzato" - Categoria B.3 - a tempo pieno ed indeterminato, presso il 3^ Settore Territorio, LL.PP., Ambiente, Sisma – Ricostruzione Pubblica;
4. TRASMETTERE, altresì, copia del presente provvedimento ai seguenti Servizi:
 - ✓ Segretario Generale;
 - ✓ Servizio Personale,
 - ✓ Albo Pretorio;
 - ✓ Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. –Manutenzione
– Ambiente - Sisma Ricostruzione
Pubblica
Ing. Marco Orioli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 772 DEL 25-06-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "OPERAIO - ELETTRICISTA SPECIALIZZATO" - CATEGORIA B.3 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL 3^A SETTORE TERRITORIO, LL.PP., AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E DEGLI ATTI CONNESSI E CONSEGUENTI

Il Responsabile del Servizio Finanziario **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2007, n. 267.

Camerino, lì 28-06-2021

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Giuliano Barboni

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 772 DEL 25-06-2021

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "OPERAIO - ELETTRICISTA SPECIALIZZATO" - CATEGORIA B.3 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL 3[^] SETTORE TERRITORIO, LL.PP., AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E DEGLI ATTI CONNESSI E CONSEGUENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 1315

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, lì 28-06-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate